

ALLEGATO "A"



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto Attivo dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F è il Comune di ALCAMO.

Articolo 3

SOGGETTO PASSIVO

1. L'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. è dovuta dalle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel Comune di Alcamo alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale e che, per lo stesso anno, sono tenute al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917.

Articolo 4

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. La determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27/12/2006 n. 296.
2. Per l'anno 2008 l'aliquota è stabilita in misura pari allo 0,80 (zerovirgolaottanta) punti percentuali.
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.

Articolo 5

ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art.1 del D.Lgs 360/98, comma 3-bis, è istituita una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF di € 7.500 (settemilacinquecento), per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui inferiori ad € 7.500 (settemilacinquecento).

Articolo 6

VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

Articolo 7

SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D. Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre gli interessi di legge.

Articolo 8

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 9

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.